



W-TRANS@ITA

Il progetto sui rifiuti transfrontalieri: una collaborazione tra Scuola S.Anna e Sezione Regionale della Toscana dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Fabio Iraldo, Federica Peluso, Natalia Gusmerotti, Filippo Corsini

8 luglio 2021



Agenda

- ❖ **La linea guida per le imprese italiane che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti**
- ❖ **L'Unione Europea e il trasporto transfrontaliero di rifiuti**
- ❖ **Focus sul trasporto transfrontaliero di rifiuti in Svizzera**
- ❖ **Autorizzazione al trasporto dei rifiuti e documento di accompagnamento dei rifiuti in:**
 - **Spagna**
 - **Francia**
 - **Austria**
 - **Germania**
 - **Polonia**
 - **Slovenia**
 - **Romania**



Linea guida per le imprese italiane

La linea guida rappresenta la sintesi del lavoro di ricerca svolto al fine di ricostruire i documenti che devono far parte del fascicolo che accompagna il trasportatore lungo il corso della spedizione transfrontaliera di rifiuti.

Si riportano, insieme alle disposizioni del **Regolamento CE 1013/2006** che stabiliscono quali documenti devono far parte del fascicolo che accompagna il trasporto transfrontaliero di rifiuti, gli obblighi derivanti dalla normativa nazionale di ogni Paese al fine di comprendere se siano applicabili anche ai trasportatori di rifiuti italiani. Nell'analisi sono presi in considerazione due aspetti, quali **l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto di rifiuti e il documento nazionale di accompagnamento dei rifiuti**.

Le informazioni riportate per ogni Paese sono state ricostruite attraverso l'analisi desk delle fonti normative e la somministrazione di interviste agli stakeholder risultati rilevanti in relazione ai diversi aspetti oggetto di indagine.



L'Unione Europea e il trasporto transfrontaliero di rifiuti

Normativa internazionale vigente

- **CONVENZIONE DI BASILEA** sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento
- **DECISIONE C(2001)107/FINAL** riguardante il controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti destinati al recupero

Normativa comunitaria vigente (elenco non esaustivo)

- **REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006**, del 14 giugno 2006 sulle “SPEDIZIONI DI RIFIUTI”
- **REGOLAMENTO (CE) N. 1379/2007** del 26 novembre 2007 sulla modifica degli allegati IA e IB del Regolamento (CE) n.1013/2006
- **REGOLAMENTO (CE) N. 669/2008** del 15 luglio 2008 che integra l'allegato IC del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (MANUALE DELLE ISTRUZIONI)
- **REGOLAMENTO (UE) N. 255/2013** del 20 marzo del 2013 sulla modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso scientifico e tecnico, degli allegati IC, VII e VIII del Regolamento (CE) n.1013/2006 rettificato (GUUE n. L 79 del 21 marzo 2013)
- **REGOLAMENTO (UE) N. 660/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO** del 15 maggio 2014 recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti (art. 50 – Piano Nazionale delle ispezioni)
- **REGOLAMENTO (CE) N. 1418/2007** del 29 novembre 2007 sull'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato III o IIIA del Reg.1013/2006 verso paesi non OCSE



L'Unione Europea e il trasporto transfrontaliero di rifiuti

Normativa nazionale vigente (elenco non esaustivo)

Dlgs. n.152/2006, e successive modifiche, (in particolare art. 194)

- Richiama il Regolamento CE n.1013/2006
- Stabilisce l'iscrizione all' Albo gestori ambientali delle imprese che effettuano trasporti transfrontalieri su territorio italiano
- Individua AC di spedizione e di destinazione: Regioni e Province Autonome
- Individua AC di transito e corrispondente: Ministero dell'Ambiente



L'Unione Europea e il trasporto transfrontaliero di rifiuti

Il regolamento (CE) n. 1013/2006 disciplina la spedizione dei rifiuti nell'Unione Europea e istituisce le procedure e i regimi di controllo che si applicano tenendo conto dell'origine, del percorso e della destinazione della spedizione, della tipologia di rifiuti e del trattamento previsto a destinazione.

Ambito di applicazione

- Spedizioni tra Paesi dell'UE
- Esportazioni dall'UE verso Paesi terzi
- Importazioni nell'UE da Paesi Terzi
- Spedizioni in transito nel territorio UE

Esclusioni dall'ambito di applicazione

- Scarico a terra di rifiuti (acque reflue)
- Rifiuti prodotti da treni e aeromobili e navi
- Rifiuti radioattivi
- SOA (Sottoprodotti di origine animale)
- Rifiuti minerali, acque di scarico, esplosivi in disuso
- Spedizioni dall'Antartico verso l'UE
- Rifiuti prodotti da forze armate o organizzazioni umanitarie in situazioni di crisi



L'Unione Europea e il trasporto transfrontaliero di rifiuti

Le procedure e i regimi di controllo previsti dal regolamento sono:

- la procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta,
- gli obblighi generali di informazione.

La procedura di notifica

La procedura di notifica prevede che la spedizione transfrontaliera di rifiuti sia autorizzata preventivamente dalle autorità competenti dei Paesi di spedizione, transito e destinazione interessati dal trasporto.

Il trasporto di rifiuti effettuato secondo questa procedura deve essere accompagnato dalla copia del **documento di notifica** (di cui all'Allegato IA) e dal **documento di movimento** (di cui all'Allegato IB).

Le autorità competenti per il controllo possono chiedere al trasportatore di mostrare anche il contratto stipulato tra il notificatore e il destinatario dei rifiuti e i documenti che contengono le informazioni che corredano il documento di notifica e il documenti di movimento (indicate rispettivamente nella parte 1 e nella parte 2 dell'allegato II).



L'Unione Europea e il trasporto transfrontaliero di rifiuti

Informazioni da allegare al documento di notifica (Allegato II, parte 1)

I soggetti coinvolti: il notificatore, il produttore, il commerciante, l'intermediario, le persone da contattare, il vettore, l'agente
L'impianto di destinazione e il tipo di trattamento effettuato
I paesi di spedizione, transito e destinazione coinvolti e le relative autorità competenti
Il tragitto previsto, le date, le tappe e le alternative previste, i mezzi utilizzati, il quantitativo trasportato
Le operazioni previste e, se di recupero, il volume del materiale recuperato
L'assicurazione della responsabilità civile e la garanzia finanziaria
Il contratto tra il notificatore e il destinatario e il contratto tra il produttore, il nuovo produttore o il raccoglitore e l'intermediario o il commerciante, qualora l'intermediario o il commerciante agisca come notificatore



L'Unione Europea e il trasporto transfrontaliero di rifiuti

Informazioni che corredano il documento di movimento (Allegato II, parte 2)

Ambito	Informazioni da allegare
Spedizione (numero, numero d'ordine e data)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Numero d'ordine e numero complessivo di spedizioni 2. Data di inizio della spedizione
Mezzo di trasporto e quantitativi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mezzo di trasporto 2. Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail del vettore/dei vettori 3. Quantitativi
Tappe e itinerario	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tappe (punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, compresi gli uffici doganali di entrata e/o uscita e/o di esportazione dalla Comunità) 2. Itinerario (tra i punti di uscita ed entrata), comprese eventuali alternative, anche in caso di circostanze impreviste
Vettore ed eventuali precauzioni speciali che questi deve prendere	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tipo di imballaggio 2. Eventuali precauzioni speciali che devono essere prese dal vettore/dai vettori
Autorizzazioni ricevute dalle autorità competenti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dichiarazione del notificatore che sono state ricevute tutte le necessarie autorizzazioni dalle autorità competenti dei paesi interessati. La dichiarazione dev'essere firmata dal notificatore 2. Firme prescritte in caso di trasferimento della custodia dei rifiuti



L'Unione Europea e il trasporto transfrontaliero di rifiuti

Gli obblighi generali di informazione

Gli obblighi generali di informazione non prevedono che la spedizione transfrontaliera di rifiuti sia autorizzata preventivamente.

Il trasporto di rifiuti effettuato in adempimento agli obblighi generali di informazione deve essere accompagnato dall'**allegato VII** del Regolamento CE n. 1013/2006.

Le autorità competenti per il controllo possono chiedere al trasportatore di mostrare anche **il contratto stipulato tra la persona che organizza la spedizione e il destinatario dei rifiuti** (*il modello di contratto è fornito nell'appendice 2 delle Linee Guida n. 10 dei Corrispondenti, https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-shipments/waste-shipments-correspondents-guidelines_it*).



L'Unione Europea e il trasporto transfrontaliero di rifiuti

La procedura di notifica e gli obblighi generali di informazione: applicazione

Procedura di notifica

In caso di spedizione destinata a smaltimento, si applica a tutti i rifiuti.

In caso di spedizione destinata a recupero, si applica ai seguenti rifiuti:

- Rifiuti pericolosi (all.IV)
- Rifiuti fuori lista (non presenti negli all. III, IIIB e IV)
- Miscele di rifiuti non classificate (non all.III, IIIA e IV)

Obblighi generali di informazione

In caso di spedizione destinata a recupero, si applica:

- se la quantità dei rifiuti spediti supera 20 kg:
 - i rifiuti non pericolosi elencati nell'allegato III o III B,
 - le miscele di rifiuti III A
- se i rifiuti, in quantità inferiore a 25 kg, sono destinati ad analisi di laboratorio.



L'Unione Europea e il trasporto transfrontaliero di rifiuti

Gestione delle esportazioni di rifiuti dall'UE

In particolare è di recente introduzione una modifica che ha riguardato i **rifiuti di plastica pericolosi e non pericolosi**. In data 1° gennaio 2021 infatti è entrato in vigore il **Regolamento UE 2020/2174** che modifica alcuni allegati (I C, III, III A, IV, V, VII E VIII) del Regolamento (CE) n. 1013/2006. Il Regolamento UE 2020/2174 recepisce la decisione presa dalla 14° Conferenza delle Parti della Convenzione di Basilea di includere una nuova voce relativa ai rifiuti di plastica pericolosi (A3210) nell'allegato VIII della Convenzione di Basilea e due nuove voci relative ai rifiuti di plastica non pericolosi (Y48 e B3011) rispettivamente negli allegati II e IX della medesima Convenzione.

Per quanto riguarda le **esportazioni di rifiuti di plastica non pericolosi associati al nuovo codice B3011 verso Paesi non OCSE**, è la Circolare del MATTM del 24 dicembre 2020 ad aver stabilito che **tali esportazioni sono soggette a procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta** già dal 1° gennaio 2021, sebbene si sia in attesa del previsto emendamento del Regolamento (CE) n. 1418/2007.

La circolare specifica che il Regolamento prevede un elenco di risposte fornite dai Paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE sulla base di un questionario, proposto dalla Commissione EU, circa le modalità con le quali tali Paesi intendono importare i rifiuti elencati nell'allegato III o IIIA del Regolamento (CE) n. 1013/2006.

Pertanto, in attesa delle risposte relative al suddetto nuovo codice di rifiuti che verranno inserite nel Regolamento (CE) n. 1418/2007, trova applicazione l'art. 37, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1013/2006 che stabilisce che se un Paese non-OCSE non ha confermato che un rifiuto possa essere importato o se, per una qualunque ragione, non sia stato contattato, si applica la procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta di cui all'art. 35 del medesimo Regolamento.



Focus sul trasporto transfrontaliero di rifiuti in Svizzera





Il traffico transfrontaliero di rifiuti in Svizzera è disciplinato da:

- **Convenzione di Basilea** sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione;
- **Decisione del Consiglio dell'OCSE C(2001)107/FINAL** relativa alla modifica della decisione C(92)39/FINAL sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero secondo due procedure di controllo per i movimenti oltre frontiera di rifiuti, ossia la procedura ambra e la procedura verde.

Il regolamento (CE) n. 1013/2006 non è vincolante per la Svizzera, tuttavia trova applicazione nell'esportazione di rifiuti dalla Svizzera verso un Paese membro UE e viceversa.

Nell'ordinamento giuridico svizzero la Convenzione di Basilea e la Decisione OCSE sono attuate a livello nazionale nella **legge sulla protezione dell'ambiente (LPamb)** e **nell'ordinanza sulle spedizioni di rifiuti (OTRif)**.

L'UFAM è l'Ufficio federale dell'ambiente con il quale occorre interloquire per l'invio della documentazione richiesta.

L'ordinanza sulle spedizioni di rifiuti disciplina la documentazione che accompagna il trasporto di rifiuti tra Italia e Svizzera e viceversa secondo la seguente suddivisione:

- Esportazione e importazione di rifiuti da e in Svizzera con procedura di notifica;
- Esportazione e importazione di rifiuti da e in Svizzera con procedura di notifica unilaterale.



Importazione di rifiuti in Svizzera con procedura di notifica

La procedura di importazione di rifiuti in Svizzera prevede che **il soggetto (con sede all'estero), cd. esportatore, che intende introdurre rifiuti in Svizzera deve presentare domanda all'autorità competente del Paese esportatore che invia i documenti all'UFAM e agli eventuali Paesi di transito.**

Occorre inviare all'UFAM i seguenti documenti:

- modulo di notifica firmato;
- contratto valido tra l'esportatore all'estero e l'impresa di smaltimento in Svizzera (il contratto deve disciplinare in particolare la ripresa dei rifiuti se questi non possono essere trattati come previsto);
- contratto concernente la collaborazione regionale transfrontaliera.

Il modulo di notifica deve essere compilato con l'applicazione Veva-online.

L'UFAM conferma l'avvenuta ricezione all'esportatore e ai Paesi interessati nonché informa il Servizio specializzato cantonale in merito all'importazione prevista e richiede il suo parere.

Il consenso all'importazione, ossia l'autorizzazione, viene rilasciato in forma scritta.

L'autorizzazione preventiva dell'UFAM è necessaria per l'importazione di:

- rifiuti che non vengono importati per essere recuperati;
- rifiuti che non figurano nella lista verde della Decisione del Consiglio dell'OCSE o nell'elenco B della Convenzione di Basilea 28 (cosiddetti rifiuti non elencati, come ad es. materiale di scavo non inquinato, residui provenienti dalla produzione di carta, materiale di demolizione non separato).



È prevista una **deroga** alla necessità di ottenere il consenso preventivo dell'UFAM per:

- l'importazione di rifiuti da un Paese membro dell'OCSE o dell'Unione europea, se si tratta di campioni di rifiuti importati per verificare le possibilità tecniche di smaltimento; è consentita soltanto l'importazione della quantità di campioni necessaria e i singoli campioni non possono superare 25 kg;
- l'importazione di rifiuti destinati al recupero:
 - da un Paese membro dell'OCSE o dell'Unione europea, se sono rifiuti inseriti nella «lista verde» della Decisione del Consiglio dell'OCSE e «non rifiuti» secondo l'articolo 14 capoverso 3 dell'OTRIF;
 - da un Paese non membro dell'OCSE o dell'Unione europea se sono rifiuti secondo l'allegato B della Convenzione di Basilea e «non rifiuti» secondo l'articolo 14 capoverso 3 dell'OTRif.

Esportazione di rifiuti dalla Svizzera con procedura di notifica

La procedura di esportazione di rifiuti dalla Svizzera prevede che **il soggetto con sede in Svizzera**, c.d. esportatore, **deve seguire la procedura di notifica** (dettata all'interno dell'OCSE, procedura di controllo ambra) **e presentare all'UFAM una domanda per l'autorizzazione alla spedizione transfrontaliera**, con i documenti e le prove previsti dall'OTRif ed eventualmente gli ulteriori documenti e le ulteriori prove richieste dal regolamento (CE) n. 1013/2006.

L'UFAM esamina la domanda e la inoltra alle competenti autorità del Paese importatore e dei Paesi di transito (notifica). L'esportazione può essere effettuata solo previa approvazione dei Paesi interessati.

Se, ai sensi della normativa svizzera, i rifiuti possono essere esportati senza autorizzazione dell'UFAM, ma, ai sensi delle disposizioni del Paese importatore è necessaria un'autorizzazione, l'esportatore presenta comunque la relativa domanda tramite l'UFAM.

Se sono adempiuti tutti i requisiti, l'UFAM rilascia l'autorizzazione all'esportazione (per la durata di un anno) dopo avere ricevuto la conferma di ricezione del Paese importatore.



Importazione di rifiuti in Svizzera con procedura di notifica unilaterale

La procedura di importazione di rifiuti in Svizzera prevede che **se un determinato rifiuto è soggetto a controllo solo in Svizzera, il soggetto che intende importare i rifiuti presenta la domanda all'UFAM (procedura di approvazione unilaterale)**. Occorre inviare all'UFAM i seguenti documenti:

- modulo di notifica firmato;
- contratto valido tra l'esportatore all'estero e l'impresa di smaltimento in Svizzera (il contratto deve disciplinare in particolare la ripresa dei rifiuti se questi non possono essere trattati come previsto);
- contratto concernente la collaborazione regionale transfrontaliera.

Il modulo di notifica deve essere compilato con l'applicazione Veva-online.

Ai fini dell'autorizzazione non sono coinvolte le autorità degli altri Paesi (dell'UE) interessati dalla spedizione.

Una situazione di questo genere si verifica in caso di rifiuti che pur essendo elencati nella «lista verde» della Decisione del Consiglio dell'OCSE e nell'elenco B della Convenzione di Basilea, sono tuttavia soggetti all'obbligo di autorizzazione nel traffico transfrontaliero con la Svizzera.

Esportazione di rifiuti dalla Svizzera con procedura di notifica unilaterale

La procedura di esportazione di rifiuti dalla Svizzera prevede che **se i rifiuti sono soggetti ad autorizzazione solo in Svizzera, il soggetto che intende esportare i rifiuti presenta la domanda all'UFAM (procedura di approvazione unilaterale)**. La domanda viene trattata solo dall'UFAM e non viene trasmessa alle autorità competenti all'estero. Questa disposizione concerne i rifiuti che pur essendo elencati nella «lista verde» della Decisione del Consiglio dell'OCSE e nell'elenco B della Convenzione di Basilea, sono tuttavia soggetti all'obbligo di autorizzazione nel traffico transfrontaliero con la Svizzera.



Autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto dei rifiuti



La Svizzera non prevede alcun obbligo di autorizzazione per le imprese di trasporto di rifiuti. Né le imprese di trasporto svizzere, né quelle estere devono registrarsi per il trasporto di rifiuti in Svizzera.

Ne consegue che **le imprese di trasporto italiane che effettuano una spedizione transfrontaliera di rifiuti, nel cui percorso è incluso il territorio della Svizzera, non devono adempiere ad alcun obbligo in merito ad un'eventuale registrazione o autorizzazione preventiva per svolgere l'attività di trasporto rifiuti.**

Bisogna tuttavia tener conto degli obblighi previsti in merito dagli altri Paesi coinvolti nella spedizione. Si consiglia inoltre di inserire nel fascicolo documentale che accompagna la spedizione l'iscrizione alla relativa categoria dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.



Il fascicolo del trasportatore per la Svizzera: documenti che accompagnano le spedizioni transfrontaliere di rifiuti



In merito ai documenti che devono accompagnare il trasporto transfrontaliero di rifiuti tra la Svizzera e un Paese membro dell'Unione europea, è possibile distinguere due ipotesi:

1. esportazione o importazione di rifiuti da e verso la Svizzera con procedura di notifica;
2. esportazione o importazione di rifiuti da e verso la Svizzera con procedura di notifica unilaterale.

Nel caso di **esportazione o importazione di rifiuti da e verso la Svizzera con procedura di notifica**, i documenti che devono essere presenti nel fascicolo che accompagna il trasporto, o che comunque si consiglia di inserire nel predetto fascicolo, sono:

- documento di notifica (modello armonizzato tra le diverse fonti normative con autorizzazione dell'UFAM);
- documento di movimento (previsto nell'allegato IB del regolamento n. 1013/2006);
- il contratto tra l'esportatore e l'importatore;
- la ricevuta di pagamento della tassa prevista dall'OTaRSi (sullo smaltimento definitivo);
- l'autorizzazione al trasporto dei rifiuti del trasportatore (ossia iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali nel caso di imprese di trasporto italiane).



Il fascicolo del trasportatore per la Svizzera: documenti che accompagnano le spedizioni transfrontaliere di rifiuti




Nel caso di **esportazione o importazione di rifiuti da e verso la Svizzera con procedura di notifica unilaterale**, i documenti che devono essere presenti nel fascicolo che accompagna il trasporto, o che comunque si consiglia di inserire nel predetto fascicolo, sono:

- documento di cui all'allegato VII, previsto dal regolamento n.1013/2006;
- il contratto tra l'esportatore e l'importatore;
- autorizzazione dell'UFAM;
- l'autorizzazione al trasporto dei rifiuti del trasportatore (ossia iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali nel caso di imprese di trasporto italiane).



Autorizzazione al trasporto dei rifiuti e documento di accompagnamento dei rifiuti in





SPAGNA





Autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto dei rifiuti

La normativa spagnola sul trasporto dei rifiuti (legge n. 22 del 28 luglio del 2011) stabilisce che si intende per **trasporto di rifiuti all'interno del territorio dello stato** il trasporto di rifiuti da una Comunità autonoma ad un'altra per il loro recupero o la loro eliminazione.

Gli operatori che devono effettuare un trasporto di rifiuti destinati ad operazioni di smaltimento devono presentare una notifica preventiva, detta *Comunicazione preventiva all'inizio delle attività di produzione e gestione dei rifiuti*, alle autorità competenti della Comunità autonoma di spedizione e di destinazione. Allo stesso modo devono presentare una notifica preventiva alle stesse autorità gli operatori che devono effettuare un trasporto destinato al recupero di rifiuti domestici misti, di rifiuti pericolosi e di rifiuti per i quali la stessa è prevista dalla legge.

Dall'analisi delle fonti normative non è stata rinvenuta una disposizione che escluda in maniera esplicita le imprese dei Paesi dell'Unione europea dall'obbligo di comunicazione.

Tuttavia **sulla base delle interviste effettuate ad autorità spagnole**, come la Secretaría general técnica consejería de medio ambiente y ordenación del territorio della Comunità autonoma di Madrid e l'autorità di spedizione della Comunità autonoma dell'Andalusia, si ritiene che **le imprese italiane che effettuano il trasporto di rifiuti sul territorio spagnolo nell'ambito di una spedizione transfrontaliera non devono effettuare la “Comunicazione preventiva all'inizio delle attività di produzione e gestione dei rifiuti” e che è sufficiente l'autorizzazione emessa dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali.**



Documento di accompagnamento dei rifiuti

La normativa spagnola stabilisce che *“Ogni trasporto di rifiuti deve essere accompagnato da un documento di identificazione per la tracciabilità e il controllo”*. Questo documento è detto *“Documento de identificación”*.

La stessa normativa prevede che l'importazione e l'esportazione di rifiuti dal territorio nazionale, così come il transito attraverso lo stesso, sono regolate dal regolamento (CE) n. 1013/2006 e che le spedizioni transfrontaliere di rifiuti sono escluse dall'ambito di applicazione degli obblighi previsti per i trasporti effettuati nel territorio nazionale.

Si può quindi dedurre che **i trasporti che avvengono nel territorio nazionale spagnolo nell'ambito di una spedizione transfrontaliera non devono essere accompagnati dal documento di identificazione nazionale**, in quanto sono accompagnati dai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006.



Il fascicolo del trasportatore per la Spagna: documenti che accompagnano le spedizioni transfrontaliere di rifiuti

Tabella di sintesi

Documenti che accompagnano la spedizione con procedura di notifica	Copia documento di notifica (allegato IA reg.) e informazioni allegate (allegato II, parte 1 del reg.)
	Documento di movimento (allegato IB reg.) e informazioni allegate (allegato II, parte 2 reg.)
	Autorizzazione al trasporto di rifiuti rilasciata dall'autorità nazionale (iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali)
Documenti che accompagnano la spedizione con obblighi generali di informazione	Documento di cui all'allegato VII reg.
	Contratto (o copia) tra la persona che organizza la spedizione e il destinatario dei rifiuti
	Autorizzazione al trasporto di rifiuti rilasciata dall'autorità nazionale (iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali)

*reg: Regolamento CE n.1013/2006



FRANCIA





Autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto dei rifiuti



L'esercizio dell'attività di raccolta, trasporto, commercio e intermediazione di rifiuti in Francia è sottoposto ad un obbligo di dichiarazione della stessa attività, previsto dal Codice dell'Ambiente.

Secondo la normativa francese le imprese che raccolgono o trasportano una quantità superiore a 0,1 ton per carico di rifiuti pericolosi e che raccolgono o trasportano una quantità superiore a 0,5 ton per carico di rifiuti non pericolosi devono depositare una dichiarazione dinanzi al prefetto del dipartimento nel quale hanno la sede legale o hanno eletto domicilio.

Sono esentati dagli obblighi di dichiarazione i titolari di un'autorizzazione rilasciata da un altro Stato membro della Comunità europea o da un altro Stato parte dell'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo o che abbia fatto una dichiarazione relativa alla stessa materia a norma dell'articolo 26 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Questi soggetti possono quindi esercitare in Francia le attività di raccolta, trasporto, commercio e intermediazione dei rifiuti, senza dover adempiere al suddetto obbligo di dichiarazione. Ne consegue che le imprese di trasporto italiane che effettuano una spedizione transfrontaliera di rifiuti nel cui percorso è incluso il territorio della Francia **non devono adempiere all'obbligo di dichiarazione dell'attività presso il prefetto. Per le imprese italiane sarà valida l'iscrizione alla relativa categoria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.**



La normativa francese prevede che il trasporto di rifiuti pericolosi e radioattivi in Francia sia associato ad un **documento di accompagnamento** degli stessi, che è compilato e firmato al momento del ricevimento dei rifiuti dal trasportatore e dal destinatario.

Ai sensi del Codice dell'ambiente (art. R 541-45) queste disposizioni non si applicano alle persone che hanno notificato una spedizione transfrontaliera di rifiuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006. Si deduce che **il documento nazionale di accompagnamento di rifiuti non dovrà essere compreso nel fascicolo che accompagna la spedizione transfrontaliera di rifiuti pericolosi** che avviene secondo la procedura di notifica e autorizzazione preventiva.

Nell'analisi della normativa francese non è stato rivenuto alcun riferimento alle spedizioni transfrontaliere sottoposte agli obblighi generali di informazione.

Tale aspetto è stato oggetto di approfondimento specifico mediante intervista ad una referente del PNTTD, l'autorità unica competente per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti in Francia. La referente ha confermato che **per il trasporto di rifiuti sul territorio francese, svolto nell'ambito di una spedizione transfrontaliera, sono necessari esclusivamente i documenti di accompagnamento previsti dal regolamento CE n. 1013/2016** (sia che si tratti di rifiuti pericolosi e di procedura di notifica, sia che si tratti di rifiuti non pericolosi e di obblighi generali di informazione).



Tassa generale sulle attività inquinanti



Il Codice delle dogane istituisce una tassa generale sulle attività inquinanti TGAP (Taxe générale sur les activités polluantes).

La tassa è a carico di qualsiasi persona fisica o giuridica che:

- riceve rifiuti, pericolosi o non pericolosi, e gestisce un impianto soggetto ad autorizzazione, ai sensi del titolo I del libro V del Codice dell'ambiente, in una voce della nomenclatura degli impianti classificati relativa allo smaltimento (discarica) o al trattamento termico di tali rifiuti;
- trasferisca o faccia trasferire rifiuti in un altro Stato in applicazione del regolamento (CE) n. 1013/2006.

La tassa quindi è a carico di chiunque riceve rifiuti nell'impianto di smaltimento o di trattamento termico che gestisce e di chi esporta i rifiuti dalla Francia o di chi ne organizza l'esportazione, destinando gli stessi ad un impianto di smaltimento o di trattamento termico.

Considerato che in fase di controllo della spedizione di rifiuti da parte delle autorità competenti potrebbe essere richiesta l'attestazione dell'avvenuto pagamento della TGAP relativa ai rifiuti trasportati, potrebbe risultare opportuno inserire nel fascicolo che accompagna il trasporto anche questo documento.



***Il fascicolo del trasportatore per la Francia:
documenti che accompagnano le spedizioni
transfrontaliere di rifiuti***



Tabella di sintesi

Documenti che accompagnano la spedizione con procedura di notifica	Copia documento di notifica (allegato IA reg.) e informazioni allegate (allegato II, parte 1 reg.)
	Documento di movimento (allegato IB reg.) e informazioni allegate (allegato II, parte 2 reg.)
	Autorizzazione al trasporto di rifiuti rilasciata dall'autorità nazionale (iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali)
	Eventuale dichiarazione TGAP
Documenti che accompagnano la spedizione con obblighi generali di informazione	Documento di cui all'allegato VII reg.
	Contratto (o copia) tra la persona che organizza la spedizione e il destinatario dei rifiuti
	Autorizzazione al trasporto di rifiuti rilasciata dall'autorità nazionale (iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali)
	Eventuale dichiarazione TGAP

* reg: Regolamento CE n. 1013/2006



AUSTRIA





Autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto dei rifiuti



La principale normativa austriaca sulla gestione dei rifiuti è la Legge sulla Gestione dei Rifiuti (Abfallwirtschaftsgesetz) n. 102 del 2002. Questa legge disciplina la gestione dei rifiuti in Austria e introduce i provvedimenti del regolamento europeo (CE) 1013/2006 nel sistema normativo austriaco.

La normativa prevede per l'esercizio dell'attività di raccolta e gestione dei rifiuti e per le parti obbligate ai sensi del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti) obblighi di registrazione e di autorizzazione .

Obblighi di registrazione

Prima di iniziare la loro attività, i raccoglitori e i gestori dei rifiuti devono registrarsi elettronicamente presso il Ministro federale dell'agricoltura, delle foreste, dell'ambiente e della gestione delle acque tramite il sito web edm.gv.at

Una volta effettuata la registrazione viene attribuito al raccoglitore e al gestore di rifiuti un numero di identificazione a 13 cifre che dovrà essere sempre indicato sulle bolle di accompagnamento e i documenti di trasporto.

Sono esentati dall'obbligo di registrazione:

- soggetti che vendono prodotti commerciali in relazione alla restituzione dei rifiuti di tali prodotti da parte dei consumatori finali per la raccolta e il trasferimento a un collettore o a un professionista autorizzato dei rifiuti;
- trasportatori nella misura in cui trasportano rifiuti solo per conto del proprietario (produttore) dei rifiuti;
- soggetti che spandono i rifiuti al suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia.

Di conseguenza si può dedurre che un trasportatore di rifiuti italiano che effettui il trasporto di rifiuti da o verso l'Austria non risulta obbligato ad effettuare la suddetta registrazione elettronica.



Autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto dei rifiuti

Obblighi di autorizzazione

La normativa nazionale prevede che i soggetti interessati all'esercizio dell'attività di trasporto di rifiuti devono ottenere l'autorizzazione dal governatore competente territorialmente. La domanda di autorizzazione può essere presentata attraverso il registro elettronico.

Sono tuttavia esentati dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione, tra gli altri:

- i soggetti che trattano i rifiuti derivanti esclusivamente dalle proprie operazioni; tale esenzione non si applica all'incenerimento e alla messa in discarica dei rifiuti;
- i trasportatori, nella misura in cui trasportano i rifiuti solo per conto del proprietario dei rifiuti;
- i titolari di un permesso equivalente rilasciato da uno stato membro dell'unione europea o da un altro stato membro dell'accordo see. l'autorizzazione deve essere presentata al ministro federale per la sostenibilità e il turismo prima dell'inizio dei lavori;
- i soggetti che spandono i rifiuti al suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia;
- gli enti pubblici nella misura in cui sono legalmente obbligati a raccogliere e smaltire i rifiuti non pericolosi.

Di conseguenza si può dedurre che un trasportatore di rifiuti italiano che effettui il trasporto di rifiuti da o verso l'Austria non risulta obbligato a richiedere l'autorizzazione austriaca. Ai fini del trasporto sarà sufficiente l'autorizzazione emessa dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali.



La normativa austriaca prevede che il trasporto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi sia accompagnato da un documento di identificazione degli stessi.

Chiunque trasporti a titolo commerciale rifiuti non pericolosi deve essere munito di un documento che riporti il cedente e il cessionario dei rifiuti, la quantità dei rifiuti trasportati e una breve descrizione degli stessi.

Il trasporto di rifiuti pericolosi deve essere accompagnato da un documento nel quale siano riportati la natura, la quantità, l'origine e il luogo in cui si trovano i rifiuti pericolosi, il numero di identificazione e i rischi specifici che possono essere associati al relativo trattamento.

Nel caso di una spedizione transfrontaliera di rifiuti soggetti a notifica secondo il regolamento CE n. 1013/2006 la natura, la quantità, l'origine e il luogo in cui si trovano i rifiuti pericolosi sono dichiarati sul **documento di notifica di cui all'allegato IA e sul documento di movimento di cui all'allegato IB del regolamento CE sulle spedizioni e non** si applicano le disposizioni che prevedono l'obbligo di compilare e utilizzare il documento nazionale di accompagnamento del trasporto di rifiuti.

Nel caso di una **spedizione transfrontaliera di rifiuti non oggetto di notifica**, le informazioni che accompagnano il trasporto ai sensi dell'articolo 18 del regolamento CE n. 1013/2006 (allegato VII) sostituiscono le informazioni dichiarate nel documento nazionale di accompagnamento del trasporto di rifiuti.

Di conseguenza nel fascicolo che accompagna la spedizione transfrontaliera di rifiuti non dovrà essere inserito il documento di accompagnamento nazionale che è sostituito dai documenti previsti dal regolamento CE n.1013/2006.



***Il fascicolo del trasportatore per l'Austria:
documenti che accompagnano le spedizioni
transfrontaliere di rifiuti***



Tabella di sintesi

Documenti che accompagnano la spedizione con procedura di notifica	Copia documento di notifica (allegato IA reg.) e informazioni allegate (allegato II, parte 1 reg.)
	Documento di movimento (allegato IB reg.) e informazioni allegate (allegato II, parte 2 reg.)
	Autorizzazione al trasporto di rifiuti rilasciata dall'autorità nazionale (iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali)
Documenti che accompagnano la spedizione con obblighi generali di informazione	Documento di cui all'allegato VII reg.
	Contratto (o copia) tra la persona che organizza la spedizione e il destinatario dei rifiuti
	Autorizzazione al trasporto di rifiuti rilasciata dall'autorità nazionale (iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali)



GERMANIA





Autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto dei rifiuti



L'esercizio dell'attività di trasporto di rifiuti in Germania è disciplinato dalle seguenti norme:

- Legge sulla Gestione Circolare dei Rifiuti (*Gesetz zur Neuordnung des Kreislaufwirtschafts und Abfallrechts – KrWG*, Reorganising the Law on Closed Cycle Management and Waste)
- Legge sulle spedizioni di rifiuti (*Abfallverbringungsgesetzes – AbfVerbrG*, Waste Shipment Act)
- Regolamento sulla procedura di dichiarazione di attività e autorizzazione (*Verordnung über das Anzeige- und Erlaubnisverfahren für Sammler, Beförderer, Händler und Makler von Abfällen - AbfAEV*).

La normativa tedesca effettua una distinzione tra gli adempimenti necessari per il:

- 1. Trasporto di rifiuti non pericolosi:** il trasportatore deve effettuare una **dichiarazione di attività** all'autorità competente,
- 2. Trasporto di rifiuti pericolosi:** il trasportatore deve chiedere **un'autorizzazione** (permesso) all'autorità competente.



Autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto dei rifiuti



L'autorità competente per il soggetto che effettua la dichiarazione di attività o chiede l'autorizzazione e non ha sede legale in Germania, è lo Stato federale nel quale il trasporto viene effettuato per la prima volta oppure in caso di transito attraverso la Germania è competente l'autorità dello Stato federale attraverso il quale si entra nei confini del territorio nazionale tedesco.

La dichiarazione di attività di trasporto dei rifiuti non pericolosi e l'autorizzazione all'attività di trasporto dei rifiuti pericolosi all'autorità competente può essere presentata da parte delle imprese non tedesche con un modulo in lingua inglese.

Le tasse per la presentazione della dichiarazione di attività e la richiesta di autorizzazione variano in base alle leggi degli Stati federali.

La dichiarazione di attività di trasporto di rifiuti non pericolosi deve essere effettuata attraverso la procedura presente sul sito www.eAEV-Formulare.de. Per poter svolgere la procedura online è necessario munirsi di una firma elettronica. Anche l'autorizzazione può essere richiesta in forma elettronica attraverso lo stesso sito.



Autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto dei rifiuti



Requisiti di affidabilità e competenze tecniche per i trasportatori di rifiuti

L'autorizzazione per il trasporto di rifiuti pericolosi è concessa dall'autorità competente alla quale è richiesta se non sono noti fatti che suscitano preoccupazioni circa l'**affidabilità** del proprietario o delle persone responsabili della gestione e del controllo dell'impresa e il titolare, nella misura in cui è responsabile della gestione dell'impresa, le persone responsabili della gestione e della supervisione dell'impresa e gli altri membri del personale dispongono delle **conoscenze tecniche** e delle competenze necessarie per le loro attività.

Gli stessi requisiti sono richiesti per la presentazione della dichiarazione di attività.

Il **requisito dell'affidabilità** è relativo alle caratteristiche personali, al comportamento e alla capacità di svolgere correttamente i propri compiti del titolare dell'impresa e delle persone responsabili della gestione e della supervisione dell'impresa.

Il requisito dell'affidabilità risulta assente nel caso in cui, nei cinque anni precedenti all'inizio dell'attività o all'invio della dichiarazione o della richiesta di autorizzazione, il titolare dell'impresa e le persone responsabili della gestione e della supervisione dell'impresa siano stati multati o condannati (a una multa di oltre € 2.500) per violazioni di norme:

- del codice penale sui reati comuni o reati contro l'ambiente;
- sul controllo delle immissioni, dei rifiuti, dell'acqua, della protezione della natura e del paesaggio, ingegneria chimica, genetica, o nucleare e radioprotezione;
- sui prodotti alimentari, farmaceutici, fitosanitari, o legislazione sul controllo delle infezioni.



Autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto dei rifiuti



Requisiti di affidabilità e competenze tecniche per i trasportatori di rifiuti (II)

Il requisito delle conoscenze e delle competenze specialistiche/tecniche (esperienza) in caso di presentazione della **dichiarazione di attività per il trasporto di rifiuti non pericolosi** è attestato secondo le seguenti modalità:

- il titolare dell'impresa che effettua la dichiarazione e le persone responsabili della gestione e del controllo della stessa devono avere due anni di esperienza rispetto all'attività oggetto della dichiarazione;
- è sufficiente un'esperienza pratica di un anno, purchè il soggetto interessato:
 - abbia completato un corso di studi universitari,
 - abbia conseguito un titolo di studio tecnico oppure abbia una formazione professionale,
 - abbia conseguito un master.

Se i requisiti non sono soddisfatti, le conoscenze tecniche richieste possono essere acquisite anche partecipando a un corso in cui si insegnano le conoscenze ai sensi dell'allegato 1 all'AbfAEV. Il corso deve essere completato prima dell'inizio dell'attività.



Autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto dei rifiuti



Requisiti di affidabilità e competenze tecniche per i trasportatori di rifiuti (III)

I requisiti della comprovata conoscenza tecnica/specialistica (esperienza) in caso di presentazione della richiesta di **autorizzazione per il trasporto di rifiuti pericolosi** sono:

- le conoscenze acquisite nel corso di un'attività pratica di due anni sull'attività per la quale la società richiede l'autorizzazione;
- la partecipazione a uno o più corsi di formazione riconosciuti dall'autorità competente in cui si insegnano le conoscenze conformemente all'allegato 1 all' AbfAEV.

Le modalità per attestare il requisito della comprovata conoscenza tecnica/specialistica (esperienza) in capo all'altro personale dell'impresa sono:

- personale formato operativamente sulla base di un piano di formazione, che deve avere le conoscenze necessarie per la relativa attività;
- le esigenze di formazione del personale sono determinate dal titolare, nella misura in cui è responsabile della gestione dell'impresa, o dalle persone responsabili della gestione e del controllo dell'impresa. L'autorità competente può ordinare che il piano di formazione sia redatto per iscritto e sottoposto alla stessa.



Autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto dei rifiuti



Equivalenza dei certificati emessi dagli stati esteri

La normativa tedesca prevede che i documenti emessi da un altro Stato membro dell'Unione europea o da uno Stato dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai requisiti di affidabilità e competenza tecnica, sono equivalenti ai documenti nazionali (tedeschi) se:

- i requisiti attestati dal documento straniero sono essenzialmente comparabili ai requisiti richiesti dalla normativa tedesca;
oppure
- se i documenti stranieri e quelli tedeschi, previsti per attestare i requisiti richiesti dalla normativa, hanno gli stessi obiettivi.

I documenti equivalenti sono presentati in versione originale o in copia su richiesta dell'autorità competente (potrebbe essere richiesta una certificazione della copia e una traduzione tedesca certificata).



Autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto dei rifiuti



Equivalenza dei certificati emessi dagli stati esteri

Se è riconosciuta l'equivalenza di un'autorizzazione estera (ad esempio l'autorizzazione al trasporto emessa dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali) allora il richiedente (ad esempio il trasportatore italiano) non dovrà ottenere un'autorizzazione emessa dalla relativa autorità competente tedesca.

L'equivalenza è accertata solo se l'autorizzazione straniera presenta:

- effettivamente il carattere di un'autorizzazione;
- dimostra che il richiedente soddisfa i requisiti richiesti per l'affidabilità e le competenze tecniche.

L'esame dell'equivalenza di un'autorizzazione straniera è fondamentalmente un esame “caso per caso”, tenendo anche conto delle rispettive normative dello Stato di emissione del documento di cui deve essere accertata l'equivalenza.

Se il richiedente non può presentare un'autorizzazione estera equivalente, è tenuto a presentare una domanda di autorizzazione al trasporto di rifiuti pericolosi.



La normativa tedesca (in particolare gli articoli 4 e 5 dell'AbfVerbrG) stabilisce gli obblighi a cui sono sottoposti i soggetti che effettuano una spedizione transfrontaliera di rifiuti seguendo la procedura di notifica e gli obblighi generali di informazione del regolamento (CE) n. 1013/2006, fornendo informazioni sul documento di notifica, sul documento di movimento, sull'allegato VII e sul contratto.

Considerato che nessun riferimento viene esplicitamente espresso rispetto a documenti nazionali di accompagnamento dei rifiuti, si ritiene che nel fascicolo che accompagna la spedizione bisogna inserire solamente i documenti previsti dal citato regolamento.

L'esclusione del documento nazionale di accompagnamento dei rifiuti dal fascicolo che accompagna la spedizione transfrontaliera è stata confermata da un funzionario della UBA, l'Agenzia federale tedesca per l'ambiente, che ha confermato che «I documenti nazionali tedeschi sono previsti solo per il trasporto di rifiuti all'interno della Germania e sono prodotti elettronicamente». **Riguardo le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, il trasporto sarà accompagnato dai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006”.**



***Il fascicolo del trasportatore per la Germania:
documenti che accompagnano le spedizioni
transfrontaliere di rifiuti***



Tabella di sintesi

<p>Documenti che accompagnano la spedizione con procedura di notifica</p>	Copia documento di notifica (allegato IA reg.) e informazioni allegate (allegato II, parte 1 reg.)
	Documento di movimento (allegato IB reg.) e informazioni allegate (allegato II, parte 2 reg.)
	Autorizzazione al trasporto di rifiuti rilasciata dall'autorità nazionale (o iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali)
	Autorizzazione emessa dalla relativa autorità competente tedesca o autorizzazione italiana ritenuta equivalente (e iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali)
<p>Documenti che accompagnano la spedizione con obblighi generali di informazione</p>	Documento di cui all'allegato VII reg.
	Contratto (o copia) tra la persona che organizza la spedizione e il destinatario dei rifiuti
	Copia della dichiarazione di attività di trasporto di rifiuti non pericolosi emessa dall'autorità competente (e iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali)

I veicoli devono essere equipaggiati con due pannelli catarifrangenti di attenzione bianchi ("A-Schild") di almeno 40x30 cm, con la lettera "A" in colore nero di 20x20 cm. I cartelli di attenzione devono essere esposti visibilmente a fronte e retro dei veicoli in ogni momento del trasporto.





POLONIA





Autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto dei rifiuti



La normativa polacca (Legge sui rifiuti del 14 dicembre 2012) sottopone l'attività di trasporto di rifiuti in Polonia ad un obbligo di registrazione del trasportatore in un apposito registro, detto BDO.

Anche gli **imprenditori stranieri** (ossia non polacchi) che svolgono l'attività di trasporto di rifiuti devono presentare **richiesta di iscrizione al BDO.**

La domanda di iscrizione deve includere (elenco non esaustivo):

- Nome del soggetto e indirizzo della residenza o di lavoro;
- Codice fiscale detto NIP nel caso di immissione di pile o accumulatori (se presente) ;
- Codice fiscale europeo (se è stato concesso);
- Numero REGON ossia il numero statistico di identificazione (se è stato concesso);
- Nome della persona addetta alla compilazione del modulo di registrazione.

Le modalità di presentazione della richiesta di iscrizione variano in base alla presenza o meno di una sede secondaria in Polonia.



Autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto dei rifiuti



L'imprenditore straniero che ha stabilito una sede secondaria in Polonia deve presentare la richiesta di iscrizione attraverso una persona autorizzata a rappresentarlo tramite il sito web del BDO. L'imprenditore straniero che non ha stabilito una sede secondaria in Polonia deve presentare la domanda di iscrizione in formato cartaceo all'autorità regionale del voivodato della Masovia, il cui capoluogo è Varsavia.

Le imprese di trasporto italiane che effettuano una spedizione transfrontaliera di rifiuti nel cui percorso è incluso il territorio della Polonia devono adempiere all'obbligo di iscrizione presso il registro polacco dei trasportatori di rifiuti (BDO).

*Questo aspetto è stato oggetto di approfondimento da parte dei ricercatori che hanno consultato le autorità competenti della Polonia, come l'Ispettorato per la protezione ambientale, la Direzione generale per la tutela dell'ambiente, il Corrispondente presso la Commissione europea per l'implementazione del regolamento (CE) n.1013/2006 in Polonia e l'autorità che gestisce il registro BDO.



Il trasporto di rifiuti in Polonia è associato al documento di accompagnamento degli stessi. La normativa infatti prevede la “carta di trasferimento dei rifiuti” che in polacco è detta “Kartę przekazania odpadów” e viene indicata con la sigla KPO. Questo documento viene predisposto dal detentore dei rifiuti in un numero copie adeguato al numero di soggetti a cui i rifiuti saranno trasferiti.

Il regolamento del Ministero dell’ambiente polacco n.1 del 7 ottobre il 2016 fornisce indicazioni dettagliate in merito al trasporto di rifiuti. All’art.8, questa norma ribadisce che i rifiuti devono essere trasportati insieme ad un documento che, tra l’altro, conferma il tipo di rifiuti trasportati.

Il documento a cui si fa riferimento è rappresentato da:

- il KPO, di cui all’articolo 67, comma1, punto 1, lettera a) della legge sui rifiuti, ossia la carta di trasferimento di rifiuti descritta nella parte iniziale di questa sezione,
- la fattura di vendita dei rifiuti,
- il documento che attesta le caratteristiche dei rifiuti, nel caso previsto dall’art. 67, comma 2, punto 1 della legge sui rifiuti (ossia il caso in cui il trasporto dei rifiuti in discarica viene effettuato dal gestore della discarica stessa),
- **il documento per i movimenti transfrontalieri di rifiuti di cui all'allegato IB e all'allegato VII del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti,**
- un altro documento che conferma il tipo di rifiuti trasportati, se non sono presenti i documenti indicati precedentemente.


Si può dedurre che il documento nazionale di accompagnamento di rifiuti non dovrà essere compreso nel fascicolo che accompagna la spedizione transfrontaliera di rifiuti in quanto saranno compresi invece i documenti richiesti dal regolamento (CE) n.1013/2006 a cui fa esplicito riferimento l’articolo 8 del regolamento del Ministero dell’ambiente n.1 del 7 ottobre il 2016.



*Il fascicolo del trasportatore per la Polonia:
documenti che accompagnano le spedizioni
transfrontaliere di rifiuti*



Tabella di sintesi

Documenti che accompagnano la spedizione con procedura di notifica	Copia documento di notifica (allegato IA reg.) e informazioni allegate (allegato II ,parte 1 reg.)
	Documento di movimento (allegato IB reg.) e informazioni allegate (allegato II, parte 2 reg.)
	Autorizzazione al trasporto di rifiuti rilasciata dall'autorità polacca (iscrizione al BDO)
Documenti che accompagnano la spedizione con obblighi generali di informazione	Documento di cui all'allegato VII reg.
	Contratto (o copia) tra la persona che organizza la spedizione e il destinatario dei rifiuti
	Autorizzazione al trasporto di rifiuti rilasciata dall'autorità polacca (iscrizione al BDO)
<p>Il mezzo utilizzato deve essere contrassegnato con un'etichetta di colore bianco di 40x30 cm sulla quale deve essere presente una lettera maiuscola "A" nera con un'altezza minima di 20 cm e una larghezza di linea minima di 2 cm.</p> <div style="text-align: center;">  </div>	



SLOVENIA





Autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto dei rifiuti



Il Regolamento sulla gestione dei rifiuti n. 38 del 2004 stabilisce che un trasportatore di rifiuti può iniziare a trasportare i rifiuti una volta che il Ministero ha confermato la sua **iscrizione nell'apposito registro dei trasportatori di rifiuti**. La conferma dell'iscrizione al registro dei trasportatori di rifiuti viene data dal Ministero entro 60 giorni dal ricevimento della domanda completa di iscrizione.

La domanda di registrazione deve essere presentata per iscritto o elettronicamente utilizzando il modulo pubblicato sul sito web del Ministero e deve contenere:

- Nome, indirizzo, attività e numero di identificazione del richiedente;
- Tipi di rifiuti che intende trasportare;
- Prova della conformità alle seguenti condizioni: essere registrato per svolgere attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti conformemente al regolamento che disciplina la classificazione delle attività e avere i mezzi e le attrezzature che soddisfino i requisiti tecnici per il trasporto di rifiuti.

Tuttavia è prevista una **deroga per i trasportatori "registrati" per le operazioni di trasporto in un altro Stato membro dell'UE o in un Paese terzo**. Quest'ultimi non devono essere iscritti nel registro dei trasportatori di rifiuti sloveno se trasportano rifiuti attraverso le frontiere della Repubblica di Slovenia nell'ambito di una spedizione transfrontaliera di rifiuti ai sensi del regolamento (CE) n.1013/2006.

Le imprese di trasporto italiane che effettuano una spedizione transfrontaliera di rifiuti nel cui percorso è incluso il territorio della Slovenia (sia come paese di origine dei rifiuti o di destinazione oppure di transito) **non devono adempiere all'obbligo di iscrizione presso il registro sloveno dei trasportatori di rifiuti**. Per le imprese italiane sarà valida l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, che rappresenta la registrazione per le operazioni di trasporto in un altro Stato membro dell'UE o in un Paese terzo.



Il trasporto di rifiuti in Slovenia è associato al documento di accompagnamento degli stessi detto “foglio di registrazione”. Il foglio di registrazione deve contenere informazioni ad esempio sul detentore dei rifiuti, il luogo di consegna della spedizione di rifiuti, il trasportatore dei rifiuti e i mezzi di trasporto, il destinatario.

Il foglio di registrazione deve essere compilato elettronicamente o per iscritto sul modulo pubblicato dal Ministero sul suo sito web.

In merito alla documentazione che accompagna il trasporto, la normativa stabilisce che il trasportatore di rifiuti deve tenere un registro delle spedizioni di rifiuti sotto forma di raccolta di «fogli di registrazione» e di documenti di trasporto in conformità al regolamento (CE) n.1013/2006.

Si può dedurre che il documento nazionale di accompagnamento di rifiuti non dovrà essere compreso nel fascicolo che accompagna la spedizione transfrontaliera di rifiuti in quanto saranno compresi invece i documenti richiesti dal regolamento (CE) n.1013/2006 a cui fa esplicito riferimento la normativa (art.26 del regolamento n.38/2004).



*Il fascicolo del trasportatore per la Slovenia:
documenti che accompagnano le spedizioni
transfrontaliere di rifiuti*



Tabella di sintesi

Documenti che accompagnano la spedizione con procedura di notifica	Copia documento di notifica (allegato IA reg.) e informazioni allegate (allegato II ,parte 1 reg.)
	Documento di movimento (allegato IB reg.) e informazioni allegate (allegato II, parte 2 reg.)
	Autorizzazione al trasporto di rifiuti rilasciata dall'autorità nazionale (iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali)
Documenti che accompagnano la spedizione con obblighi generali di informazione	Documento di cui all'allegato VII reg.
	Contratto (o copia) tra la persona che organizza la spedizione e il destinatario dei rifiuti
	Autorizzazione al trasporto di rifiuti rilasciata dall'autorità nazionale (iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali)



ROMANIA





Autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto dei rifiuti

L'esercizio dell'attività di trasporto di rifiuti in Romania, secondo la normativa vigente (legge n. 211 del 15 novembre 2011 sul regime dei rifiuti), è sottoposto ad un obbligo di registrazione nel registro nazionale, nel caso di trasporto di rifiuti non pericolosi e ad un obbligo di autorizzazione, nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi.

Registrazione

I trasportatori nazionali di rifiuti non pericolosi devono iscriversi nel Registro Nazionale degli operatori economici non soggetti ad autorizzazione ambientale tenuto dall'ANPM (Agenția Națională pentru Protecția Mediului), ossia l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

La procedura di registrazione prevede che le imprese di trasporto interessate all'iscrizione nel registro devono presentare i seguenti documenti:

- la domanda di iscrizione compilata secondo il modello fornito nell'allegato I alla procedura;
- il certificato di registrazione presso l'Ufficio nazionale del registro del commercio, in una copia conforme all'originale, o documenti equivalenti emessi da altri Stati, tradotti in rumeno da un traduttore autorizzato;
- la dichiarazione secondo il modello di cui all'allegato 2 alla procedura (<https://lege5.ro/Gratuit/ge3dcmrvge3q/procedura-de-inregistrare-a-operatorilor-economici-care-nu-se-supun-autorizarii-de-mediu-conform-prevederilor-legii-nr-211-2011-privind-regimul-deseurilor-din-11052017?d=2020-09-02>);
- la prova del pagamento della tariffa.



Autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto dei rifiuti

I documenti necessari per l'iscrizione nel registro devono essere presentati presso la sede dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale o inviati per posta.

Per l'analisi della documentazione ai fini dell'iscrizione/rinnovo dell'iscrizione all'Albo, viene versata sul conto indicato dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente la tariffa dell'importo di 500 lei rumeni, per ciascuna tipologia di attività per la quale si richiede l'iscrizione.

Non è prevista alcuna deroga per le imprese straniere.

Le imprese di trasporto italiane che effettuano una spedizione transfrontaliera di rifiuti non pericolosi nel cui percorso è incluso il territorio della Romania, come **Paese di spedizione o di destinazione**, devono adempiere all'obbligo di iscrizione presso il Registro nazionale rumeno degli operatori economici non soggetti ad autorizzazione ambientale.

Le imprese di trasporto italiane che effettuano una spedizione transfrontaliera di rifiuti non pericolosi nel cui percorso è previsto il solo **transito sul territorio della Romania** (che quindi non costituisce il Paese di spedizione né di destinazione del trasporto) non devono adempiere all'obbligo di iscrizione presso il Registro nazionale rumeno degli operatori economici non soggetti ad autorizzazione ambientale. In questo caso, per il trasportatore italiano sarà sufficiente inserire nel fascicolo documentale l'autorizzazione al trasporto rifiuti emessa dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali.



Autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto dei rifiuti

Autorizzazione ambientale semplificata

I **trasportatori nazionali di rifiuti pericolosi** devono richiedere **un'autorizzazione ambientale semplificata**. Il soggetto interessato ad ottenere l'autorizzazione deve presentare una domanda di autorizzazione che deve contenere sia i dati identificativi della sede legale che delle sedi secondarie, nonché le attività da svolgere in tali locali, codificate secondo la nomenclatura CAEN.

Alla domanda sarà necessario allegare:

- Autorizzazione ambientale in corso di validità o una copia della domanda di autorizzazione ambientale presso l'ispettorato per la protezione ambientale del territorio, se presente;
- Scheda di presentazione dell'attività, secondo il modello presentato nell'allegato n. 4.4 (della Procedura di autorizzazione per attività con impatto sull'ambiente del 13.06.2002) per le attività con impatto ambientale minimo o significativo;
- Piano di situazione e il piano di classificazione dell'area dell'obiettivo;
- Prova del pagamento della tariffa e del corrispettivo relativo all'analisi della documentazione.

La domanda deve essere presentata all'Ufficio Unico dell'autorità competente per la protezione ambientale.



Autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto dei rifiuti

Nel caso della procedura semplificata, l'Autorità competente per la protezione dell'ambiente:

- Valuta il contenuto dei documenti del fascicolo del richiedente dal punto di vista del rispetto della normativa in materia di tutela ambientale;
- Verifica presso la sede legale e presso le sedi secondarie le condizioni di esercizio e di adempimento dell'attività oggetto di autorizzazione, in relazione a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela ambientale;
- Redige il verbale contenente le conclusioni della valutazione;
- Propone il rilascio dell'autorizzazione o l'avvio dell'iter completo o il mancato rilascio dell'autorizzazione specificando le non conformità riscontrate e gli atti normativi le cui prescrizioni non risultano rispettate; trasmette il rapporto di valutazione all'Ufficio Unico.

La normativa nazionale rumena non esclude l'obbligo di richiesta di autorizzazione ambientale in forma semplificata per le imprese di trasporto di rifiuti pericolosi degli altri Paesi dell'UE. Di conseguenza le imprese italiane di trasporto di rifiuti pericolosi dovrebbero richiedere l'autorizzazione ambientale in forma semplificata.



Il trasporto di rifiuti in Romania è associato ai seguenti documenti:

- documento di autorizzazione del trasporto e documento di trasporto per quanto riguarda i rifiuti pericolosi,
- documento di trasporto per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi

Tuttavia la normativa nazionale che stabilisce misure per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1013/2006, prevede che **in caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, i documenti che accompagnano la spedizione siano quelli previsti dallo stesso regolamento.**

Tale aspetto è stato inoltre oggetto di approfondimento specifico mediante intervista ad una referente dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente rumena (Agenția Națională pentru Protecția Mediului), la quale ha confermato che nel fascicolo documentale, che accompagna i trasporti transfrontalieri di rifiuti che avvengono sul territorio rumeno, è necessario inserire i soli documenti indicati dal regolamento (CE) n. 1013/2006 (i quali sostituiscono i documenti previsti dalla normativa nazionale per il trasporto di rifiuti all'interno del territorio rumeno).

I documenti che accompagnano il trasporto transfrontaliero dei rifiuti da, in o attraverso la Romania sono indicati nel regolamento (CE) n. 1013/2006 e sono esclusi i documenti richiesti dalla normativa rumena per il trasporto nazionale di rifiuti.



***Il fascicolo del trasportatore per la Romania:
documenti che accompagnano le spedizioni
transfrontaliere di rifiuti***



Tabella di sintesi

<p>Documenti che accompagnano la spedizione con procedura di notifica</p>	<p>Copia documento di notifica (allegato IA reg.) e informazioni allegate (allegato II, parte 1 del reg.)</p>
	<p>Documento di movimento (allegato IB reg.) e informazioni allegate (allegato II, parte 2 reg.)</p>
	<p>Autorizzazione ambientale semplificata emessa dalla competente autorità della Romania (e iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali)</p>
<p>Documenti che accompagnano la spedizione con obblighi generali di informazione</p>	<p>Documento di cui all'allegato VII reg.</p>
	<p>Contratto (o copia) tra la persona che organizza la spedizione e il destinatario dei rifiuti</p>
	<p>Iscrizione al registro ANPM (e Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali)</p>



Grazie!

fabio.iraldo@santannapisa.it

federica.peluso@santannapisa.it

Sustainability Management (SuM)
Istituto di Management
Scuola Superiore Sant'Anna

Piazza Martiri della Libertà, 24 - 56127 Pisa
Tel. 050 883111



[https://www.santannapisa.it/it/istituto/management/
sum-management-della-sostenibilita](https://www.santannapisa.it/it/istituto/management/sum-management-della-sostenibilita)



<https://it-it.facebook.com/istitutodimanagement/>